RACCOMANDAZIONE N. 2002/79/CECA DELLA COMMISSIONE

del 6 settembre 1979

agli Stati membri, relativa alla sorveglianza comunitaria delle importazioni nella Comunità di taluni prodotti siderurgici contemplati nel trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, originari dei paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 74,

considerando che con la raccomandazione 77/330/CECA (1), modificata da ultimo dalla raccomandazione n. 220/79/CECA (2), la Commissione ha istituito una sorveglianza comunitaria delle importazioni nella Comunità di taluni prodotti siderurgici contemplati nel trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio ;

considerando che le disposizioni della raccomandazione 77/330/CECA hano formato oggetto di modifiche a varie riprese e che, a causa della loro dispersione nelle varie Gazzette ufficiali, risulta difficile consultare i testi ;

considerando che, per garantire una migliore conoscenza delle importazioni prevedibili e delle condizioni per la loro effettuazione, è opportuno completare le dette disposizioni ; che è opportuno nella stessa occasione codificarle in un testo unico ;

considerando che la suddetta sorveglianza non pregiudica il mantenimento di restrizioni quantitative da parte di taluni Stati membri per alcuni dei prodotti in questione nei confronti di taluni paesi terzi,

FORMULA LA SEGUENTE RACCOMANDAZIONE :

Articolo 1

1. Le importazioni nella Comunità dei prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA, elencati nell'allegato III e originari dei paesi terzi, sono subordinate al rilascio di un documento di importazione.

Questo documento viene rilasciato o vistato dagli Stati membri, gratuitamente e per tutti i quantitativi richiesti, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi dal deposito della domanda debitamente redatta e corredata di una fotocopia del o dei contratti d'acquisto che l'hanno motivata.

2. L'applicazione del paragrafo 1 non pregiudica il mantenimento delle restrizioni quantitative applicate da taluni Stati membri per alcuni prodotti siderurgici nei confronti di taluni paesi terzi.

3. Il periodo di utilizzazione del documento di importazione è fissato a due mesi, fatta salva una eventuale modifica del regime d'importazione in vigore.

Articolo 2

1. Nella domanda dell'importatore deve essere specificato per i prodotti di qualsiasi origine :

a) il paese d'origine e il paese di provenienza ;

b) la sottovoce della tariffa doganale comune e il numero del codice Nimexe ;

c) la quantità dei prodotti in tonnellate ripartita per lotto ;

d) il nome, indirizzo, numero di telefono e di telex dell'importatore ;

e) il nome, indirizzo, numero di telefono e di telex dell'esportatore ;

f) la data e la località (ufficio di dogana) previsti per l'importazione ;

g) il luogo di destinazione ;

h) la data del contratto d'acquisto dei prodotti nonché il numero del contratto o ogni altra indicazione fornita dall'esportatore per identificare la consegna ;

i) l'eventuale destinazione all'esecuzione di un contratto di lavoro per conto terzi e alla riesportazione, previo perfezionamento attivo, in un paese terzo (da specificare).

2. Inoltre devono essere fornite le seguenti informazioni supplementari :

A. — per le barre per cemento e calcestruzzo (tondini per cemento armato) della sottovoce ex 73.10 A II della tariffa doganale comune, originarie della Svizzera,

— per le ghise della voce 73.01 della tariffa doganale comune, originarie e in provenienza diretta dal Brasile,

— per i prodotti originari di uno dei paesi elencati nell'allegato I,

(1) GU n. L 114 del 5. 5. 1977, pag. 15.
(2) GU n. L 31 del 7. 2. 1979, pag. 20.

— per i prodotti originari e in provenienza diretta da uno dei paesi elencati nell'allegato II (importazione diretta) :

a) la designazione commerciale dei prodotti, comprese le esatte specificazioni per permettere il calcolo del prezzo franco consegna secondo il listino prescelto ;

b) il prezzo franco consegna per tonnellata indicando i dazi doganali, il costo del trasporto fino al luogo di consegna e tutti gli extra e le riduzioni, nonché tutti gli elementi che hanno permesso il calcolo del prezzo franco consegna ;

c) l'indicazione :

— del listino del produttore comunitario prescelto per il calcolo del prezzo franco consegna

— o, se del caso, dell'offerta del paese terzo sulla quale è stato effettuato un allineamento indicando tutti gli elementi necessari per la sua identificazione

— o, se del caso, di altri prezzi (da giustificare) ;

B. — per i prodotti originari della Svizzera, diversi dalle barre per cemento e calcestruzzo (tondini per cemento armato) della sottovoce ex 73.10 A II della tariffa doganale comune,

— per i prodotti originari del Brasile, escluse le ghise della voce 73.01 della tariffa doganale comune, in provenienza diretta dal Brasile,

— per i prodotti originari di uno dei paesi elencati nell'allegato I (in aggiunta alle indicazioni di cui al punto A),

— per i prodotti originari di uno dei paesi elencati nell'allegato II, ma provenienti da un paese terzo differente da quello d'origine (importazione indiretta),

— per i prodotti originari di un paese terzo e non elencati negli allegati I e II :

a) la designazione completa corrispondente a quella della lista dei prodotti soggetti ai prezzi di base (1) ;

b) il prezzo alla frontiera comunitaria cif sdoganato e scaricato per tonnellata, espresso nella moneta del contratto ;

C. — per i prodotti originari e provenienti da uno dei paesi elencati nell'allegato II :

— data e elementi della polizza di carico marittimo se disponibile.

(1) GU n. L 372 del 30. 12. 1978, pag. 2.

3. L'importatore dichiara inoltre che non sarà concesso alcuno sconto non indicato nel contratto o nei contratti d'acquisto.

4. L'importatore attesta l'esattezza della sua domanda per il documento di importazione.

5. L'importatore deve precisare se la sua domanda è relativa a una consegna che ha già formato oggetto di una precedente domanda per il documento di importazione.

Articolo 3

1. Non appena le competenti autorità lo abbiano accertato, gli Stati membri comunicano alla Commissione la differenza tra il prezzo base più extra pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e il prezzo alla frontiera comunitaria cif sdoganato e scaricato per tonnellata, espresso in unità di conto europee per i seguenti prodotti :

— i prodotti originari della Svizzera diversi dalle barre per cemento o calcestruzzo (tondini per cemento armato), della sottovoce ex 73.10 A II della tariffa doganale comune ;

— i prodotti originari del Brasile, escluse le ghise della voce 73.01 della tariffa doganale comune, in provenienza diretta dal Brasile ;

— i prodotti originari di uno dei paesi elencati nell'allegato II ma provenienti da un paese terzo diverso da quello d'origine ;

— i prodotti originari dei paesi terzi diversi da quelli elencati negli allegati I e II.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione nei primi dieci giorni di ogni mese :

a) il tonnellaggio e gli importi calcolati sulla base del prezzo cif per i quali sono stati rilasciati documenti d'importazione nel corso del mese precedente ;

b) le importazioni effettuate nel mese che precede quello di cui alla lettera a).

3. Le comunicazioni degli Stati membri devono contenere :

— la ripartizione per prodotto, secondo le sottovoci della tariffa doganale comune e i numeri del codice Nimexe,

— la ripartizione per paese d'origine,

— l'indicazione distinta, all'interno del totale per paese d'origine e per prodotto, delle quantità che non sono state importate direttamente dal paese d'origine, specificando il paese di provenienza ; per le importazioni effettuate questa indicazione sarà fornita non appena sarà disponibile,

— l'indicazione per prodotto dei tonnellaggi riesportati nel paese d'origine dopo perfezionamento attivo ; per le importazioni effettuate questa indicazione sarà fornita non appena sarà disponibile.

Articolo 4

Ai fini dell'applicazione della presente raccomandazione, si considera paese di provenienza l'ultimo paese terzo intermediario nel quale il prodotto in questione è stato oggetto di soste o di operazioni giuridiche non inerenti al trasporto.

Articolo 5

La raccomandazione 77/330/CECA è abrogata.

Articolo 6

La presente raccomandazione è notificata agli Stati membri e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

La presente raccomandazione entra in vigore per ogni Stato membro il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Essa è applicabile fino al 31 dicembre 1979.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 1979.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente

ALLEGATO I

Austria
Finlandia
Norvegia
Portogallo
Svezia

ALLEGATO II

Africa del Sud
Australia
Bulgaria
Cecoslovacchia
Corea del Sud
Giappone
Polonia
Romania
Spagna
Ungheria

ALLEGATO III

Elenco dei prodotti la cui importazione è subordinata al rilascio di un documento di importazione

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci
73.01 B	73.01-21 ; 23 ; 25 ; 27	Ghise ematiti
73.01 C	73.01-31 ; 35	Ghise fosforose
73.01 D	73.01-41 ; 49	Ghise diverse da ghisa specolare (spiegel), da ghise ematiti e da ghise fosforose
73.02 A I	73.02-11	Ferro-manganese contenente, in peso, più di 2 % di carbonio (ferro-manganese carburato)
73.07 A I	73.07-12	Blumi e billette di ferro o di acciaio, laminati (1)
73.07 B I	73.07-21 ; 24	Bramme e bidoni di ferro o di acciaio, laminati (1)
73.08	73.08-01 ; 03 ; 05 ; 07 ; 21 ; 25 ; 29 ; 41 ; 45 ; 49	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio
73.10 A I	73.10-11	Vergella o bordione di ferro o di acciaio
73.10 A II	73.10-13	Barre di ferro o di acciaio per cemento armato o calcestruzzo che comportano dentellature, collarini, cavità o rilievi di scarsa importanza ottenuti durante la laminazione e che hanno subito o no una torsione dopo la laminazione
	73.10-16	Altre barre per cemento armato o calcestruzzo, diverse da quelle che comportano dentellature, collarini, cavità o rilievi di scarsa importanza subiti dopo la laminazione
		Barre piene di ferro o di acciaio, semplicemente laminate o estruse a caldo, diverse dalle barre per cemento armato o calcestruzzo
73.11 A I	73.11-11 ; 12 ; 14 ; 16 ; 19	Profilati di ferro o di acciaio, semplicemente laminati o estrusi a caldo
73.12 A	73.12-11 ; 19	Nastri di ferro o di acciaio, semplicemente laminati a caldo
73.13 A II	73.13-16	Lamiere dette « magnetiche », di ferro o di acciaio, diverse da quelle aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt non superiore a 0,75 watt
73.13 B I a)	73.13-17 ; 19 ; 21 ; 23 ; 26	Lamiere di ferro o di acciaio, diverse da quelle dette « magnetiche », semplicemente laminate a caldo, dello spessore di 2 mm o più
73.13 B II b)	73.13-43 ; 45	Lamiere di ferro o di acciaio, diverse da quelle dette « magnetiche », semplicemente laminate a freddo, dello spessore di più di 1 mm ma meno di 3 mm
73.13 B II c)	73.13-47 ; 49	Lamiere di ferro o di acciaio, diverse da quelle dette « magnetiche », semplicemente laminate a freddo, dello spessore di 1 mm o meno
73.13 B IV c)	73.13-67 ; 68 ; 72 ; 74 ;	Lamiere di ferro o di acciaio, diverse da quelle dette « magnetiche », zincate o piombate
73.15 A I b) 2	73.61-50	Blumi, billette, bramme e bidoni di acciai fini al carbonio, diversi da quelli fucinati (1)
73.15 A V b) 1	73.63-21	Vergella o bordione in acciaio fine al carbonio
73.15 B I b) 2	73.71-53 ; 54 ; 55 ; 56 ; 59	Blumi, billette, bramme e bidoni di acciai legati, diversi da quelli fucinati (1)
73.15 B V b) 1	73.73-23 ; 24 ; 25 ; 26 ; 29	Vergella o bordione di acciai legati
73.15 B V b) 2	73.73-33 ; 34 ; 35 ; 36 ; 39	Barre piene e profilati di acciai legati, semplicemente laminati o estrusi a caldo, diversi da vergella o bordione
73.15 B VII a) 2	73.75-19	Lamiere dette « magnetiche » di acciai legati, diverse da quelle aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt non superiore a 0,75 watt
73.15 B VII b) 1	73.75-23 ; 24 ; 29 ; 33 ; 34 ; 39 ; 43 ; 44 ; 49	Lamiere di acciai legati, diverse da quelle dette « magnetiche », semplicemente laminate a caldo
73.15 B VII b) 2 bb)	73.75-63 ; 64 ; 69	Lamiere di acciai legati, diverse da quelle dette « magnetiche », semplicemente laminate a freddo, dello spessore di meno di 3 mm

(1) Compresi i prodotti nella stessa forma in colata continua.